



COMUNE DI PERUGIA

U.O. GESTIONE ENTRATE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2071 DEL 30/08/2022

OGGETTO: OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2022 - AGEVOLAZIONI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE DI CUI ALL'ART. 7-TER, COMMI 9 E 10, DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 142 del 13/04/2022 con il quale è stato conferito l'incarico ad interim di direzione della U.O. Gestione Entrate;

VISTA:

- La deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 28/03/2022 di approvazione del Bilancio 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 11/05/2021 di approvazione del PEG 2021-2023 e successive modificazioni, con la quale sono stati assegnati appositi stanziamenti di spesa per lo svolgimento delle funzioni ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 20.04.2022 di designazione del funzionario responsabile del tributo (solo per IMU-TARI-TASI-TOSAP);

RICHIAMATO il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, recante norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Loca-

Firmato digitalmente da
Rosi Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



li e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita da tre componenti, una delle quali è la TARI (Tassa sui rifiuti) destinata a finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, posta a carico del possessore o del detentore di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 738, della L. 160/2019, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'art. 7-ter, comma 9, del Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15/09/2014 e ss.mm.ii., come risultante dopo le modifiche apportate dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 23/05/2021, il quale stabilisce che:

“9. Sono previsti interventi, applicabili solo alle abitazioni di residenza anagrafica, a favore di contribuenti residenti nel Comune di Perugia il cui nucleo familiare presenti le seguenti condizioni di capacità contributiva: a) indicatore ISEE non superiore ad € 6.000 - esenzione dal pagamento del tributo; b) indicatore ISEE compreso tra € 6.001 ed € 7.500 - contributo pari al 50%; c) indicatore ISEE compreso tra € 7.501 ed € 9.000 - contributo pari al 30%. Per le famiglie con un numero di figli superiore a 3, il numero dei componenti da considerare ai fini dell'applicazione della tariffa è fissato in un massimo di tre, laddove l'indicatore ISEE sia inferiore a € 20.000. Tale agevolazione è cumulabile con quelle riportate ai precedenti punti b) e c). Nel caso di coabitazioni, i limiti di cui ai periodi precedenti non devono essere superati dalla sommatoria degli Indicatori ISEE di tutti i soggetti occupanti. Per ottenere i suddetti benefici, i soggetti interessati devono presentare al Comune specifica e motivata domanda, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno per il quale la tariffa è dovuta, ovvero entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale la tariffa è dovuta in caso di acquisizione della residenza nel Comune in data successiva al 30 settembre. Nel caso di coabitazione in cui il nucleo familiare, avente un ISEE non superiore a € 15.000, sia composto da massimo due soggetti ultrasessantacinquenni di cui almeno uno non autosufficiente, sia nel caso in cui il nucleo familiare sia costituito da un soggetto ultrasessantacinquenne portatore di handicap, il conteggio dei soggetti occupanti non terrà conto della presenza di eventuali badanti, residenti o meno, anche quando tale presenza superi i 183 giorni all'an-

Firmato digitalmente da
Rosi Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 **Città di
PERUGIA**



no, purché: a) non vi siano gradi di parentela tra la badante e i componenti del nucleo familiare; b) le badanti abbiano un regolare contratto di lavoro; c) siano stati adempiuti tutti i necessari obblighi previdenziali e assistenziali. Tale agevolazione non è cumulabile con quelle riportate ai punti b) e c) del primo periodo del presente comma. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma.”;

TENUTO CONTO che il comma 10 del sopra richiamato articolo 7-ter del Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, stabilisce che le riduzioni di cui al comma 9 sono concesse agli aventi diritto secondo modalità stabilite con atto dirigenziale;

RILEVATO che la copertura finanziaria per la concessione delle agevolazioni TARI in parola è prevista nel Bilancio di previsione 2022 – 2024, relativamente all’annualità 2022, al Capitolo 32082/7 € 450.000,00;

RICHIAMATO altresì l’art. 26 del D.Lgs 33/2013, in base al quale *“Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”;*

RITENUTO, in conformità con quanto previsto dalle disposizioni dei commi 9 e 10 dell’art. 7-ter del regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti:

- di stabilire che la domanda, a pena di esclusione, dovrà essere presentata **esclusivamente** tramite l’apposita piattaforma informatica predisposta dall’Ente di cui al seguente indirizzo <https://servizi.comune.perugia.it/AgevolazioniTari/>;
- di stabilire altresì che la presentazione della domanda dovrà avvenire, a pena di decadenza, da parte dei soggetti interessati, e secondo l’unica modalità sopra evidenziata, entro il termine del 30 settembre 2022, ovvero, nel caso di contribuenti che hanno acquisito la residenza nel Comune in data successiva al 30 settembre 2022, entro il 31 gennaio 2023;

RITENUTO inoltre di impegnare la spesa per la concessione di dette agevolazioni, per l’importo di € 450.000,00, con imputazione al capitolo 32082/7 “agevolazioni TARI utenze domestiche” del Bilancio 2022-2024, anno 2022;



VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs 23/06/2011, n. 118;
- il principio applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

D E T E R M I N A

- 1 di prendere atto che l'importo destinato alla concessione delle agevolazioni relative alla TARI disciplinate dall'art. 7-ter, comma 9, del Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, ammonta, per l'anno 2022, ad € 450.000,00;
- 2 di stabilire che la domanda, a pena di esclusione, dovrà essere presentata **esclusivamente** tramite l'apposita piattaforma informatica predisposta dall'Ente di cui al seguente indirizzo <https://servizi.comune.perugia.it/AgevolazioniTari/>;
- 3 di stabilire altresì che la presentazione della domanda dovrà avvenire, a pena di decadenza, da parte dei soggetti interessati, e secondo l'unica modalità di cui al precedente punto 2., **entro e non oltre il termine del 30 settembre 2022, ovvero, esclusivamente nel caso di contribuenti che hanno acquisito la residenza nel Comune di Perugia in data successiva al 30 settembre 2022, entro il 31 gennaio 2023;**
- 4 di impegnare la spesa di cui al presente atto, per l'importo di € 450.000,00, sul capitolo 32082/7 "agevolazioni TARI utenze domestiche" del bilancio 2022-2024, anno 2022, nei modi e nei termini di cui all'allegato modulo di impegno della U.O. Servizio Finanziario, parte integrante del presente atto;
- 5 di dare atto che si è verificato che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa di cui al presente atto è compatibile con quanto previsto dall'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000;
- 6 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente – Convenzioni, Sussidi e altri vantaggi economici", secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013;
- 7 di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 è il dott. Mirco rosi Bonci;
- 8 di inviare la presente determinazione per la pubblicazione nell'albo pretorio-on line dell'Ente.

Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Piano Finanziario	Movimento	Importo
U / Impegno	2022	01 04	1.04.02.05.999		450.000,00

*Firmato digitalmente da
Rosi Bonci Mirco*

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



Capitolo/Articolo	32082/7 AGEVOLAZIONI TARI UTENZE DOMESTICHE (ex capitolo 32082/2)
Soggetto	

Firmato digitalmente da
Rosi Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

